

Comune di Santo Stefano al Mare

PROVINCIA DI IM

ORDINANZA

N. 13 DEL 10/06/2026

OGGETTO:

ORDINANZA BALNEARE 2026



Provincia di Imperia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO DEL DEMANIO MARITTIMO

VISTO: il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;

VISTA: la legge 24 novembre 1981 n. 689 ad oggetto "Modifiche del sistema penale"; il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, ad oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione";

VISTA: la Legge 25 agosto 1991 n. 284, relativa alla liberalizzazione dei prezzi del settore turistico; il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, ad oggetto "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";

VISTA: la Legge 5 febbraio 1992 n.104, ad oggetto "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTA: la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m. e i., ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";

VISTO: il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche; il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO: il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, ad oggetto "Riforma della disciplina del settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO: il D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, ad oggetto "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della L. 25 giugno 1999 n. 205";

VISTA: la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13, come modificata ed integrata dalla legge regionale 3 gennaio 2002 n. 1; la legge 27/12/2006, n.296 art.1 comma 251 lett. e);

VISTO il PUD del Comune di Santo Stefano al Mare approvato con I Decreto Dirigenziale Regione Liguria n. 6436 del 02-10-2024 – prot. n. 2024-1503809- con prescrizioni e modifiche apportate;

VISTA: la L.R. n.2 del 07/02/2008 "Testo unico in materia di strutture turistiche - ricettive e balneari; la L.R. n.22 del 4 luglio 2008;

VISTE le "Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti

balneari" approvate con Deliberazione di Giunta regionale del 21 maggio 2004 n. 512 e modificate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 246 del 10.3.2015;

VISTE le "Linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate" approvate con approvate

con Deliberazione di Giunta Regionale del 15 febbraio 2013 n. 156 e modificate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 220/2015 ed in ultimo dal decreto Dirigenziale n. 2276 del 24.03.2026;

VISTA l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. **22 del 13-05-2026**della **Capitaneria di Porto** di Imperia;

VISTO il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni;

VISTO Che il Comune in ottemperanza dei dispositivi delle leggi regionali sopracitate, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

SENTITA l'Amministrazione Comunale;

e m a n a l a s e g u e n t e

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente ordinanza si applica agli stabilimenti balneari, alle spiagge libere attrezzate ed a tutte le aree demaniali

marittime, anche non in concessione, presenti nel territorio comunale.

ART. 2 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

1. La stagione balneare è compresa tra il 15 Maggio ed il 15 Settembre di ogni anno.

2. Al di fuori della stagione balneare è consentito utilizzare le strutture balneari per fini elioterapici.

3. In tal caso dovranno essere osservate le pertinenti prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Savona, le disposizioni comunali relative all'utilizzo degli arenili al di fuori della stagione balneare, come impartite nella presente ordinanza, e le prescrizioni di cui agli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali vigenti, ai regolamenti edilizi, alle normative di settore, nonché alle disposizioni in materia di sicurezza, igiene, accessibilità e tutela ambientale.

ART. 3 – PERIODO MINIMO ED ORARIO MINIMO DI APERTURA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate possono essere aperti al pubblico per il periodo coincidente con la stagione balneare (dal 15 maggio al 15 settembre).

Periodi di apertura

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione delle opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti a scelta del concessionario, in uno dei seguenti periodi:

a) nella stagione balneare (dal 15/05 al 15/09);

b) nel periodo dal 1/04, ovvero nella settimana antecedente la domenica di Pasqua, al 31/10;

c) tutto l'anno

All'interno del periodo di cui sopra gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono essere aperte al pubblico assicurando l'allestimento completo previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima e il totale funzionamento ai fini balneari almeno nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno, curandone per tutto il periodo di apertura la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l'igiene, il decoro e l'estetica.

Durante tutto il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono garantire al pubblico il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

- dal 1/5 al 14/5 possibilità di apertura ai fini elioterapici;
- dal 15/05 al 31/05 possibilità di apertura con orario ridotto dalle ore 10,00 alle ore 16,00 con obbligo di attivazione del servizio di assistenza ai bagnanti;
- dal 1/6 al 15/9 apertura senza interruzioni dalle ore 9,00 alle ore 19,00 con obbligo di attivazione del servizio di assistenza ai bagnanti;

Regole di apertura

a) APERTURA STAGIONALE DELLO STABILIMENTO BALNEARE E DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA DURANTE LA STAGIONE BALNEARE (DAL 15/05 AL 15/09)

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata possono essere aperti per tutto il periodo della stagione balneare.

Dal 01/06 al 15/9 lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono obbligatoriamente essere aperti al pubblico, allestiti con tutte le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima e devono assicurare un totale funzionamento ai fini balneari.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti ai fini balneari almeno per tutto il periodo come sopra individuato, possono ampliare tale periodo rimanendo aperti ai fini balneari per un periodo più lungo fino al raggiungimento del periodo massimo coincidente con la stagione balneare.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura garantendo almeno il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

- dal 15/5 al 31/5 dalle ore 10,00 alle ore 16,00 con obbligo di attivazione del servizio di assistenza ai bagnanti;

- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00 con obbligo di attivazione del servizio di assistenza ai bagnanti;
Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio delle strutture amovibili possono iniziare quarantacinque giorni prima dell'apertura dell'impianto e devono terminare entro quarantacinque giorni successivi al giorno di chiusura.

b) APERTURA DELLO STABILIMENTO E DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA NEL PERIODO DAL 01/04, OVVERO NELLA SETTIMANA ANTECEDENTE LA DOMENICA DI PASQUA, AL 31/10.

Ferma restando l'osservanza delle regole di cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo coincidente con la stagione balneare, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti, ai fini dello svolgimento dell'attività elioterapica, nei periodi che vanno dal 01/04, ovvero dalla settimana prima della domenica di Pasqua, al 14/05 e dal 16/09 al 31/10 di ogni anno.

Dalla data di apertura alla data di chiusura scelta autonomamente dal concessionario e comunicata al Comune, lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per tutta la stagione balneare (15/5-15/9) garantendo il seguente orario minimo:

- dal 15/5 al 31/5 dalle ore 10,00 alle ore 16,00 ;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00 ;

Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle ore 16,00 .

Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visibilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della L. 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc.

In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. non può eccedere le 15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il W.C. a norma per l'uso di persone disabili.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività

direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc).

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio e di allestimento delle strutture amovibili non possono iniziare prima del 1/3. Le operazioni di smontaggio possono iniziare in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

In via eccezionale, nel caso che la domenica di Pasqua sia nel mese di marzo, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica, dalla settimana antecedente la stessa festività.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata, sarà cura del concessionario valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

c) APERTURA ANNUALE DELLO STABILIMENTO BALNEARE E DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA

Ferma restando l'osservanza delle regole di cui alla precedente lett. A) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo dal 15/05 al 15/09, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica, anche durante il resto dell'anno, per un periodo minimo di 10 mesi l'anno.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per tutta la stagione balneare (15/05-15/09) garantendo almeno il seguente orario minimo:

- dal 15/5 al 31/5 dalle ore 10,00 alle ore 16,00 ;

- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00 ;

Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle ore 16,00 .

Gli impianti potranno rimanere chiusi, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione per un massimo di 60 giorni/anno.

Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visibilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della L. 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità) con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. non può eccedere le 15 unità, comprese la cabina e il W.C. a norma per l'uso di persone disabili.

Per casi particolari, in deroga al numero massimo di cui sopra, il Comune, per le aree demaniali di propria competenza, potrà richiedere il mantenimento di un numero superiore alle 15 unità, a condizione che le stesse vengano effettivamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività elioterapica.

Tale richiesta, debitamente motivata, dovrà essere formalizzata con apposita modifica al vigente Progetto di Utilizzo Comunale delle aree demaniali marittime, soggetto a nulla osta da parte della Regione Liguria.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni commerciali, potranno rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc).

Nel periodo di apertura per attività elioterapica il titolare della concessione demaniale marittima/gestore dovrà esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello (vedi fac-simile allegato alla presente ordinanza Tav.1 –Cartello Tipo) indicante il periodo e gli orari di apertura.

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio delle strutture amovibili per passare dall'allestimento elioterapico all'allestimento balneare dello stabilimento e viceversa, potranno esser iniziate dal 01/03 e devono terminare entro il 14/05. Le operazioni di smontaggio potranno essere iniziate in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

Durante le operazioni montaggio e smontaggio dello stabilimento, sarà cura del concessionario /gestore valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della

concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

Art. 4 NORME GENERALI ALLE QUALI SI DEVE ATTENERE IL TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA ED IL GESTORE PER LE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE.

1. Assicurare l'organizzazione relativa alla sicurezza della balneazione con le modalità stabilite dall'Autorità Marittima con apposita Ordinanza balneare;
2. Durante il periodo e negli orari di apertura dello stabilimento balneare (15-05/15-09) e della spiaggia libera attrezzata ai fini balneari, l'intera organizzazione di sicurezza, posta in capo alla responsabilità dello stesso concessionario, deve essere mantenuta sempre efficiente;
3. E' consentita, nella spiaggia libera attrezzata, la stipula di abbonamenti settimanali o quindicinali per le attrezzature da spiaggia quali sedie a sdraio, ombrelloni e lettini limitatamente al cinquanta per cento delle attrezzature poste sull'arenile;
4. Assicurare, durante il periodo di apertura e durante le operazioni propedeutiche alla apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione/elioterapia, qualora sia necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.) per la risistemazione dell'arenile, l'esecuzione di tali lavori in sicurezza, delimitando e interdichendo al pubblico l'uso del tratto di arenile interessato dai lavori e mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari per tutelare la pubblica incolumità; in ogni caso le operazioni di movimentazione sabbia, senza ripascimento, dovrà essere eseguita previa presentazione di comunicazione di inizio lavori;
5. Bisognerà munirsi, prima dell'apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività dello stabilimento e per il mantenimento in opera delle parti dello stabilimento necessarie al funzionamento dell'attività elioterapica;
6. Mantenere durante il periodo d'esercizio lo stato di pulizia giornaliero e di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa e nelle immediate vicinanze;
7. Comunicare in forma scritta, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Demanio del Comune/Ufficio Locale Marittimo, all'Ufficio Commercio del Comune, all'Ufficio Marittimo competente per territorio e all'Ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività elioterapica;
8. Comunicare, per gli impianti che optano per l'apertura annuale, in forma scritta e precedentemente la data dell'evento, all'Ufficio Demanio del Comune o all'ufficio Locale Marittimo i periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà superare i 60 giorni per anno;
9. Assicurare nel periodo di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
10. Effettuare l'apertura delle attività secondarie rientranti nella concessione - non connesse direttamente con l'uso dell'attività balneare e dell'attività elioterapica (bar, ristoranti, ecc.) - con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dal Comune;
11. Garantire durante il periodo di apertura dello stabilimento l'accesso alla battigia e la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita;
12. Garantire l'utilizzo all'utenza delle attrezzature per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia (spogliatoi, lettini, ombrelloni, sdraio, aree giochi per bambini, ecc.);
13. Esporre in un posto ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti in conformità a quanto disposto dai D.M.16.10.1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;
14. Nel periodo di apertura dell'attività elioterapica esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello (vedi fac-simile di seguito Tavola 1 - Cartello Tipo) indicante il periodo e gli orari di apertura;
15. Nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di esser raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, ecc.) e lo stabilimento potrà essere chiuso al pubblico (comprese le attività secondarie annesse allo stabilimento quali bar, ristorante, ecc.). Il concessionario dovrà in tal caso comunicare al Comune in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento l'avvenuta chiusura. I giorni di

chiusura per comprovate avversità meteo marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno;

16. I punti dall'1 al 15 di cui al presente ART. 4 devono essere ottemperati nel contestuale rispetto delle linee guida di cui alle Ordinanze del Presidente della Regione Liguria.

Art.5 ESPOSIZIONE ORDINANZA

In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dai D.M. 16 ottobre 1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Art.6 PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è vietato:

a) lasciare natanti, senza regolare concessione, in sosta con sottostanti selle ed invasature o comunque apparati di sostegno che, in caso d'uso dell'imbarcazione non possono essere messi a bordo, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;

b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;

c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. L'ampiezza di tale fascia (di seguito denominata fascia di transito), qualora la profondità della spiaggia è inferiore a 20 (venti) metri, non deve essere comunque inferiore a 3 (tre) metri.

Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili.

d) campeggiare e/o accamparsi, nonché dormire dalle ore 20,00 alle ore 08,00 sulla spiaggia;

e) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento autorizzate;

f) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; praticare sia sugli arenili che negli specchi acquei antistanti gli stessi, sino alla distanza di 20 metri, qualsiasi gioco che possa turbare la quiete pubblica e da cui possa derivare danno o molestia alle persone (calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, basket, ecc.);

g) durante la stagione balneare condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. I concessionari, al fine di garantire l'osservanza dei divieti di cui sopra possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno;

h) tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri e, in generale, strumenti musicali ed altri apparecchi di emissione sonora, e comunque in modo tale da non creare disturbo alla quiete pubblica e tenuto conto della zonizzazione acustica comunale;

i) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia.

Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;

- l) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;
- m) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera o procedere allo sparo di fuochi artificiali direttamente sul suolo salvo specifica autorizzazione durante tutto il periodo estivo;
- o) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti;
- p) durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquee con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a m. 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
- q) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce;

I concessionari devono:

1. adoperarsi affinché nella fascia di cui sopra sia rispettato il divieto di cui al presente comma;
2. hanno l'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, al fine della balneazione;
3. **Si precisa che durante la stagione balneare estiva prima delle ore 8,00 del mattino e dopo le ore 20,00 della sera, sarà permesso il transito e la possibilità di trattenersi con il proprio cane, in tutte le spiagge libere del territorio comunale,** dovranno essere comunque assicurate il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la pulizia dell'area occupata o attraversata con l'asporto delle eventuali deiezioni dell'animale.
4. i concessionari, al fine di garantire l'osservanza dei divieti di cui sopra possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico previa autorizzazione di cui all'art 24 del regolamento del Codice della Navigazione. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno;
 - 1) I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare agli animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;
 - 2) Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque esser rimossi al termine della stagione balneare;
 - 3) I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria;

Art. 7 - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI DI STRUTTURE BALNEARI

1. Gli obblighi per i concessionari di strutture balneari si applicano anche ai concessionari di spiagge libere attrezzate. Nell'ambito della spiaggia libera attrezzata, come riportato anche sulla licenza di concessione demaniale o sullo specifico titolo autorizzativo appositamente rilasciato dal Comune, è possibile gestire economicamente - con occupazione di lettini, ombrelloni o sedie a sdraio - una porzione del fronte a mare disponibile, mentre i servizi essenziali (pulizia, servizio di sorveglianza balneare, ingresso e servizi igienici) sono offerti gratuitamente nell'intera area in concessione. Il concessionario e/o il gestore della spiaggia libera attrezzata deve puntualmente applicare e rispettare il dettato delle Linee Guida per le spiagge libere e attrezzate approvate dalla Regione Liguria con deliberazione della Giunta Regionale n.985 del 06/08/2003, della L.R. n.2 del 07/02/2008 "Testo unico in materia di strutture turistiche - ricettive e balneari" e della L.R. n.22 del 04/07/2008 nonché le linee guida di cui alle Ordinanze del Presidente della Regione Liguria n. 30/2020 del 17 maggio 2020, n. 32/2020 del 20 maggio 2020, n. 33/2020 del 22 maggio

2020, n. 34/2020 del 25 maggio 2020, n. 35/2020 del 1 giugno 2020 e n. 36/2020 del 5 giugno 2020.

Nelle spiagge libere attrezzate il concessionario deve apporre, in modo ben visibile nell'ambito della concessione, apposito cartello con dicitura: "SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI (INGRESSO, SALVATAGGIO, PULIZIA E SERVIZI IGIENICI) ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO".

2. Il servizio di salvataggio è disciplinato con ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Imperia.

3. I concessionari/gestori devono, altresì, indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.

4. Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.

5. Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.

6. Gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi - del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 574.

7. Pulizia dell'arenile:

a) sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuare la pulizia delle spiagge libere secondo quanto previsto dalla vigente normativa; pertanto il Comune posizionerà sull'arenile in numero e luoghi adeguati appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti;

b) il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, raccogliendo in appositi contenitori o in sacchi di plastica le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dal Comune;

c) durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.);

d) è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia;

e) i titolari di concessione demaniale marittima sono autorizzati, quando se ne verifichi la necessità, a riordinare gli arenili in concessione con impiego di mezzi meccanici, evitando comunque orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore 09.00 e successivo alle ore 20.00, salvaguardando sempre incolumità e quiete pubblica e fatte salve le autorizzazioni specifiche.

8. Insegne e confini degli stabilimenti balneari:

a) all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od una insegna indicante la sua denominazione;

b) la separazione fra stabilimenti contigui, se attuata, deve essere con recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso, con esclusione di ogni materiale pericoloso;

c) è consentito altresì recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di libero transito) al fine di evitare che estranei si introducano all'interno della concessione stessa;

d) tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili;

9. Pulizia delle foci dei fiumi e libero deflusso delle acque fluviali:

a) sarà cura del Comune, in ogni periodo dell'anno ed al fine di prevenire potenziali pericoli e di permettere il regolare deflusso in mare delle acque di fiumi, torrenti, rii, ecc., rimuovere l'eventuale barra sabbiosa,

anche con l'ausilio di mezzi meccanici;

b) il materiale sabbioso idoneo al ripascimento e rimosso nelle operazioni di cui alla precedente lettera a) dovrà essere distribuito sulle spiagge limitrofe poste nelle immediate vicinanze nel rispetto della normativa vigente; altro diverso utilizzo dovrà essere debitamente autorizzato.

Art. 8 - GAVITELLI PER L'ORMEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO

1. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare, previa autorizzazione o concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto, nonché piattaforme di sosta per bagnanti.

2. La modalità di posa dei gavitelli, dei relativi corpi morti e delle piattaforme di cui al comma precedente, è disciplinata dall'ordinanza vigente del Capo del Circondario Marittimo di Imperia.

3. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare; gli stessi, i relativi corpi morti e le piattaforme dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre.

Art. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina.

2. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.

3. La presente ordinanza viene firmata dal Sindaco limitatamente a quanto di competenza così come previsto dall'art. 50 comma 7 del T.U. n. 267/2000 ss. mm. e ii.

4. La presente ordinanza sarà pubblicata all' Albo Pretorio del Comune, inserita sul sito internet istituzionale del Comune di Santo Stefano al Mare, e trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio.

5. La presente ordinanza entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune di Santo Stefano al Mare.

6. Si richiama al pieno rispetto delle Ordinanze del Presidente della Regione Liguria n. 30/2020 del 17 maggio 2020, n. 32/2020 del 20 maggio 2020, n. 33/2020 del 22 maggio 2020, n. 34/2020 del 25 maggio 2020, n. 35/2020 del 1° giugno 2020 e n. 36/2020 del 5 giugno 2020 e delle relative linee guida emanate con le sopraccitate ordinanze che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte con i relativi allegati;

7. Ogni operazione di montaggio o smontaggio degli stabilimenti balneari devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

8. Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971 n° 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199). 9. Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza.

F.to Il Responsabile del servizio Ufficio Demanio

Arch. Mariano Zampino

documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e ss. ii. e mm.

F.to Il Sindaco pro tempore

Pallini Marcello

Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93